

Via delle Betulle 84
11100 - Aosta

Tel. 0165 40863
Mobile - 3313107463



Indirizzo e-mail:
legambientevda@teletu.it

Assessorato alle Attività Produttive
della Regione Valle d'Aosta

Struttura organizzativa
“Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili”
c.a. dott. Mario Sorsoloni

Piazza della Repubblica n.15
11100 AOSTA

Oggetto:

Istanza di autorizzazione unica per le costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Lys con opera di presa in loc. Salza-Courtlys e centrale di produzione in loc. Oagre nel comune di Gressoney-La-Trinité. Avviso di avvenuto deposito dell'istanza pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 18 giugno 2013.

Osservazioni.

Facendo seguito all'avviso di avvenuto deposito dell'istanza citata in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2003 n.387, si presentano le seguenti osservazioni al progetto e al procedimento inerenti la costruzione di centrale idroelettrica di Courtlys in comune di Gressoney-La-Trinité.

Le osservazioni che seguono fanno riferimento e riprendono in parte le osservazioni già presentate da parte di questa Associazione in occasione della Conferenza dei Servizi, relativa allo stesso progetto, tenutasi nelle date 5 ottobre 2012, 11 e 20 giugno 2013.

Si ripresentano, in particolare, gli elementi di criticità e i dubbi di legittimità che, nelle riunioni della Conferenza dei Servizi citate, non sono stati presi in considerazione o non hanno ricevuto risposta.

A. Tutela beni paesaggistici e storico-culturali. Autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42.

Ai fini dell'individuazione dei vincoli paesaggistici e storico-culturali sono da tenere in considerazione le seguenti normative:

- **Il Decreto Legislativo 29/12/2003 n. 387** “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili” stabilisce all'art.12 c.7 che gli impianti di produzione di energia idroelettrica quali quello qui in esame “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore

agricolo con particolare riferimento alla **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**”;

- **Le Linee Guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003** per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili raccomandano “un **contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali**” e ribadiscono all'art.15.3 “gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ... in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. **Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto Legislativo 22/1/2004 n.42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio**”;
- **I “Criteri per l'individuazione di aree non idonee”** (allegato 3 al paragrafo 17 delle linee Guida citate) indicano come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti “**le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio**”. **Al proposito va considerato il fatto che la Regione Valle d'Aosta non ha provveduto ad individuare le aree e i siti non idonei ai sensi dell'art. 17.2 delle Linee Guida citate**, le quali dispongono che “**Le Regioni conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili** attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) ... con tale atto la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto di quanto eventualmente già previsto dal Piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole” **La Regione Valle d'Aosta, non avendo accolto il suggerimento e non avendo introdotto delle disposizioni relative all'individuazione di aree non idonee all'insediamento degli impianti di produzione di energia idroelettrica, dovrebbe, a nostro avviso, attenersi alle disposizioni nazionali e quindi ai criteri di cui all'allegato 3**, dove vengono indicate come “aree e siti non idonei alla installazione di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate”, fra le quali figurano le aree caratterizzate da dissesto e/o rischio idrogeologico e le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgvo 42 del 2004, vincoli, come si è visto, operanti nella situazione progettuale qui rappresentata:
 - * **le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico,**
 - * **le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.**
- **Il Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio individua all'art. 142 le seguenti aree tutelate per legge:**
 - c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m.*
 - d) le montagne per la parte eccedente i 1600 m. sul livello del mare*
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali*
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi*
 - i) le zone umide*
 - m) le aree di interesse archeologico***e individua all'art. 136 fra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico:**
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica,*
 - d) le bellezze panoramiche e quei punti di vista o di belvedere dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze.*
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.**

146 c.3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), in cui sono definite “ *le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della **relazione paesaggistica** che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica*”;

In relazione alle norme suddette, si rileva che le opere relative al progetto di impianto idroelettrico in esame sono situate per buona parte in aree sottoposte al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42 art.136 e art.142; in particolare si evidenzia che:

a) l'opera di presa si trova in una zona morenica ai piedi del ghiacciaio, zona fortemente instabile e sottoposta a continui movimenti dei detriti di falda e di alluvione; la zona è tutelata dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 alle lettere c)-torrenti ed e)-ghiacciai e circhi glaciali; la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico;

b) la condotta si sviluppa a partire dall'opera di presa, quindi in zona morenica, attraverso i boschi e i pascoli sottostanti; in particolare la condotta attraversa una zona in cui sono presenti dei pascoli ad oggi ancora utilizzati per la monticazione estiva delle bovine, secondo le modalità agricole tradizionali della vallata; al proposito è stata rilasciata autorizzazione in merito al vincolo delle aree boscate ai sensi della L.R. 11/98 art.33 dalla Direzione Foreste sopra citata; non è invece stata presa in considerazione in nessun documento la presenza dei pascoli e la eventuale correlata necessità di tutela delle “tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” di cui all'art.12 c.7 del D.Lgs. n. 387/2003 sopra citato;

c) sia l'opera di presa che la condotta, almeno nella parte iniziale, si trovano all'interno dell'anfiteatro morenico e sono pertanto sottoposte alla tutela di cui alle lettere d)- montagne al di sopra dei 1600 m. ed e)-ghiacciai e circhi glaciali dell'art. 142 sopra citato, la presenza di tale vincolo e le eventuali valutazioni sulle modalità con cui esercitare tale tutela non sono state prese in considerazione nello studio allegato al progetto; la stessa osservazione vale circa la presenza del vincolo di tutela di cui all'art.136 in relazione alle lettere a)-bellezze naturali e d)-bellezze panoramiche e belvedere;

d) nella zona attraversata dal torrente, in corrispondenza dell'alpe Cortlys si trovano delle torbiere, già oggetto di studi scientifici, sottoposte a tutela ai sensi della lettera i)-zone umide dell'art.142 citato, non prese in considerazione ai fini della loro tutela;

e) tutta l'opera si situa nell'anfiteatro morenico del ghiacciaio del Lys tutelato dall'art.136 lettera a), di singolarità geologica, oltre che dall'art. 142 lettera m), aree di interesse archeologico. Il sito è importante sia per gli studi scientifici che qui si svolgono in relazione al monitoraggio del clima, sia per l'intrinseco valore archeologico dell'area .

Si ravvisa, in relazione alle norme suddette e ai relativi vincoli, una carenza o perlomeno una superficialità di istruttoria nel procedimento in esame relativamente ai seguenti punti:

1. Nella documentazione allegata al progetto **non sono stati analizzati né presi in considerazione gli aspetti legati all'agricoltura**, che pure è sviluppata nell'area in cui è prevista la condotta, così come sopra specificato, secondo delle modalità tradizionali che sono state incentivate dalla Regione in quanto rivestono un interesse di tipicità nella produzione e lavorazione dei prodotti caseari della Regione Valle d'Aosta.
2. **Non risulta presente negli allegati al progetto la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005** sopra citato. In nessuna relazione vengono analizzati ed analiticamente descritti gli aspetti dell'opera che incidono sulle aree tutelate di cui alle lettere c)-torrenti e relative sponde,d)-

montagne al di sopra dei 1600 m., e)-ghiacciai e circhi glaciali, i)-zone umide, di cui all'art. 142 sopra citato, né le eventuali attinenze con i punti a) e d) dell'art. 136 sopra citato.

3. La Soprintendenza ai Beni Culturali, nel concedere la relativa autorizzazione, individua il vincolo determinato dal D.Lgs. 42/2004 art. 136 e 142; tuttavia, **delle due autorizzazioni concesse a firma del Soprintendente Roberto Domaine, la prima** (del 10 dicembre 2008 prot. n.13448/TP) **prende in considerazione unicamente l'impatto visivo determinato dall'edificio della centrale** e rispetto a questo prescrive il rispetto di alcuni dettagli edilizi, **la seconda** (del 4 marzo 2009 prot.n. 1818/TP) **si limita dichiarare le opere in oggetto compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica**, senza chiarire quali siano gli elementi paesaggistici o i beni culturali presi in considerazione e senza analizzare nello specifico gli aspetti costitutivi del paesaggio né i reperti storici, scientifici, culturali, presenti nell'area e degni di tutela ai sensi degli art. 142 e 136 del D. Lgs. 42/2004.
4. Di fatto **fino alla prima Conferenza dei Servizi**, del 12 ottobre 2012, sia da parte del proponente, sia da parte della Soprintendenza ai beni culturali, **restano del tutto ignorati gli aspetti connessi alla singolarità geologica del sito**. Tale aspetto è stato preso in considerazione **solo a seguito della presentazione di documentazione** da parte del sig. Antonio Beck Peccoz in relazione agli studi del ricercatore del CNR, Cesare Ravazzi, (in collaborazione con l'Università di Milano) in merito alla storia millenaria del clima in Valle d'Aosta. Attraverso le registrazioni effettuate nell'anfiteatro del ghiacciaio del Lys tramite le trincee aperte all'alpe Cortlys è **emerso l'interesse scientifico del sito per determinare le fasi di avanzamento del ghiacciaio e i conseguenti cambiamenti climatici**. Sempre dagli studi condotti dal Cesare Ravazzi ed altri è emerso **l'interesse naturalistico e scientifico delle torbiere** in relazione alla biodiversità nella sua evoluzione storica. Infine lo studio del naturalista Francesco Spinello, dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha fatto emergere **l'interesse geomorfologico del sito dell'alta valle del Lys ai fini dell'individuazione dei "geositi"**. I preziosi elementi di interesse scientifico e naturalistico emersi sottopongono senz'altro l'area al vincolo archeologico di cui alla lettera m) dell'art. 142 citato.
5. Facendo seguito alla segnalazione degli studi suddetti, **è stato presentato da parte del committente dell'opera il Documento di valutazione archeologica preventiva degli esperti Frida Occelli e Mauro Cortelazzo**. Il documento di valutazione archeologica preventiva prende in considerazione l'esigenza di ricercare e di tutelare i reperti e gli insediamenti umani storici e preistorici ed espone le ricerche di Cesare Ravazzi sulle torbiere, ma non considera lo studio di Francesco Spinello sui siti di interesse geomorfologico. Oltre ai rischi (presenti nella relazione geologica) **sulla possibilità che gli scavi interferiscano con dei reperti archeologici, esiste un rischio di interferenza e di distruzione dei geositi**. Lo studio di Francesco Spinello attribuisce ai geositi dell'alta valle del Lys le seguenti valenze: **"importanza scientifica intrinseca del bene, valore didattico, storico, socio-economico, di rarità naturalistica, di fruizione turistica finalizzata alla divulgazione scientifica, l'importanza culturale-tradizionale ed il valore estetico, in quanto elemento del paesaggio"**. Elementi questi che si salvano non solo con una attenzione particolare negli scavi o con l'individuazione di un particolare reperto (come indicato nella relazione archeologica), ma che **richiedono un'azione complessiva di tutela e salvaguardia del sito nella complessità degli elementi** e delle loro interrelazioni. Azione, quest'ultima già intrapresa dall'amministrazione comunale di Gressoney La Trinité che ha annunciato, in sede di seconda Conferenza l'11 giugno, di voler provvedere ad individuare e proteggere il sito intervenendo sul PRGC allo scopo di recepire le risultanze emerse.
6. Non ugualmente sembra indirizzata a fare la Soprintendenza che, anche in sede di seconda Conferenza dei Servizi per bocca del rappresentante Carlo Salussolia, **si è limitata a confermare una autorizzazione, data nel 2008/09 in assenza di qualsiasi conoscenza degli elementi suddetti**, senza peraltro fornire nessuna analisi o commento circa la validità dello studio presentato dal committente. Restano pertanto valide solamente le prescrizioni che riguardavano l'edificio della centrale mentre sono assenti analisi o prescrizioni riguardo all'aspetto paesaggistico, **alla singolarità geologica o memoria storica, alle bellezze panoramiche e belvedere, alle caratteristiche fondamentali dell'area, l'anfiteatro morenico, il clima e le torbiere. Su tutti questi aspetti non**

sono state fornite indicazioni né prescrizioni, né è stato condotto uno studio approfondito che dimostri che i lavori in progetto non avranno ripercussioni negative e non inficeranno, in modo irreversibile, il valore degli elementi di pregio citati.

B. Aspetti connessi al rischio idrogeologico e agli ambiti inedificabili.

a.) Oltre ai vincoli determinati dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 citati, la zona è sottoposta a:

- **vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n.3267;
- vincoli per la presenza di **foreste e boschi** (art. 33 L.R.11/98 - aree boscate) e per **zone umide e laghi** (art. 34 L.R. 11/98);
- in relazione alla normativa urbanistica, l'opera è inserita nella cartografia degli **ambiti inedificabili** (L.R. 11/98) in relazione all'art. 35 (**terreni sede di frana**), all'art. 36 (**terreni a rischio inondazione**) e all'art. 37 (**rischio valanghe**), in alcuni punti con valori di alto rischio.

In proposito si fa rilevare che la prassi applicativa della L.R. 11/98, in relazione ai vincoli di inedificabilità per rischio di frane (art. 35) per rischio di inondazioni (art.36) e per rischio di valanghe (art.37), lascia al committente dell'opera l'onere di dimostrare la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto in essere; studio che assume quasi status di autorizzazione.

In allegato al progetto sono presenti una prima relazione tecnica del **geologo Riccardo Balsotti** e una seconda relazione del **geologo Davide Bolognini**, presentate da parte del committente, (quest'ultima comprendente lo "Studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente"). Una terza relazione è stata presentata dal sig. Beck Peccoz, a firma del **geologo Ugo De La Pierre**. Tutte rendono conto dei rischi connessi alle frane, esondazioni e trasporto di detriti presenti nell'area e presentano una situazione di forte instabilità, soprattutto nella parte alta dell'opera che si situa in ambiente morenico dove il trasporto dei detriti di frana e dei sedimenti è continuo. Rischi a cui sono sottoposti i lavori ma anche l'opera una volta completata

Rispetto alle possibili conseguenze di tali rischi nei confronti del tipo di intervento previsto, si esprimono però valutazioni diverse.

A fronte di perizie di parte sarebbe opportuno avere una valutazione da parte dei Servizi dell'amministrazione o comunque che gli uffici interessati esprimessero un parere motivato per accogliere l'una o l'altra tesi e per argomentare l'effettiva possibilità di prevenire e contenere i danni a cui sono sottoposte le opere in relazione ai rischi succitati.

Di fatto i Servizi Regionali si sono espressi nel modo che segue:

1. in relazione all'intervento su terreni a rischio inondazione, il **Servizio Gestione Demanio e Risorse Idriche**, nel rilasciare l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, esprime parere favorevole, sulla base della DGR 2939/2008 che permette l'esecuzioni di tali opere nei terreni individuati in fascia A, e dichiara l'intervento compatibile con lo stato di dissesto idraulico esistente e con le condizioni di sicurezza in atto (lettera prot. n.5826/DSS del 11/6/2013) ;
2. non risulta agli atti il parere del **Servizio Geologico** relativo ai rischi di frane, (ad ottobre aveva richiesto documentazione integrativa fornita con lo "studio di compatibilità dello stato di dissesto in essere");
3. manca il parere del **Servizio Assetto Idrogeologico dei Bacini Montani** (assente alle conferenze di Servizio), che **aveva richiesto documentazione per quanto attiene gli aspetti valanghivi** (lettera prot. n.5701/DBM del 7/6/2013); la richiesta non è stata esaudita in quanto si tratta di richiesta integrativa supplementare, atto di cui la legge 387 esclude la possibilità (ved. lettera del responsabile del procedimento prot. n.8246 del 10/6/2013); nonostante l'opera si sviluppi in aree classificate ad elevata, media e bassa pericolosità per il rischio valanghe e nonostante l'importanza che il rischio valanghe riveste in questa tipologia di ambiente, si rileva che manca agli atti la "perizia di interferenza valanghiva" che dimostri, ai sensi dell'art.37 della LR 11/98, la compatibilità degli interventi previsti con un adeguato livello di sicurezza .

Quand'anche l'intervento fosse in linea con ciascuno dei diversi rischi presenti e risultasse di conseguenza autorizzabile in base alla L.R. 11/98 e alla DGR 2939 citata, si fa notare che la presenza congiunta di tutti questi rischi (che sommandosi possono interferire tra loro ed aggravare la situazione) **nonché la posizione particolare al di sopra dei 2000 mt. di altitudine**, alle origini stesse del corso d'acqua nel punto di fusione del ghiacciaio, **consiglierebbe che in sede di Conferenza dei Servizi la situazione venisse analizzata congiuntamente nel suo rilievo globale e non si limitasse a recepire dei singoli pareri espressi in sedi separate.**

Di fatto si verifica invece che ogni Servizio, consultate le normative citate, che permettono questo tipo di interventi in via generale nelle situazioni di vincolo di inedificabilità e verificata l'avvenuta presentazione da parte del committente dello "Studio di compatibilità", si limitano a concedere singolarmente l'autorizzazione, talvolta accompagnata da prescrizioni (come nel caso del Servizio Gestione Demanio Idrico).

E' da rilevare che, nel caso in esame, si tratta nello specifico **di un ambiente di particolare instabilità e fragilità, quello di tipo morenico, che non è assimilabile tout court alle singole situazioni di rischio idrogeologico presenti in altri ambienti.** In relazione a questo tipo di situazione (opere di presa nella morena dei ghiacciai), questa Associazione aveva avanzato proposta, contestualmente ad una richiesta di moratoria nella realizzazione di centrali nell'aprile 2011, di individuare le "Linee Guida delle aree non idonee" con particolare riferimento anche a questo tipo di ambiente per la sua fragilità geologica (così come indicato dalle **Linee Guida nazionali nell'allegato 3 al paragrafo 17** sopra citate).

b.) Non risulta essere stata presa sufficientemente in considerazione la presenza, a fianco della condotta e immediatamente a valle dell'opera di presa, di zone umide e di torbiere. Il fatto che allo stato attuale le stesse non siano inserite in un sito tutelato (l'amministrazione comunale vi sta provvedendo), non pare poter autorizzare degli interventi che possono metterne a rischio la sussistenza. In effetti la L.R. 11/98 all'art. 34, sottolinea il valore delle zone umide e ne prevede la tutela (come peraltro previsto dalle normative europee).

Non parrebbe legittimo né di buon senso aspettare un riconoscimento formale del sito, con il rischio che nel frattempo la realizzazione delle opere previste metta a repentaglio la presenza di tali biotopi.

In proposito, nessun documento o studio viene prodotto e non sembra sia stato preso in considerazione il **possibile rischio che la sottrazione di acqua dal torrente a monte possa ridurre le infiltrazioni sotterranee e, di conseguenza, prosciugare le torbiere rilevate.**

Il procedimento amministrativo.

a. La sub concessione

Con il Decreto del Presidente Regionale n. 303 del 10 luglio 2009 è stata assentita alla The Power Company la sub concessione di derivazione acqua dal torrente Lys, di cui al presente progetto, in attuazione della DGR n. 730 del 20 marzo 2009. Il progetto, dichiarando una potenza media nominale di 174 kw, ha potuto evitare di essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, usufruendo della Legge Regionale n. 14 del 1999, nel momento in cui veniva promulgata la nuova Legge Regionale n.12 del 26 maggio 2009, che avrebbe invece previsto la necessità di sottoporla alla VIA. A neanche un mese dalla pubblicazione dell'avvenuta concessione, la the Power Company ha presentato domanda per un imponente ampliamento dell'impianto, domanda a tutt'oggi in sospeso.

All'epoca nessuna evidenza pubblica è stata data ai fatti, i contro interessati sono stati tenuti all'oscuro, mentre l'amministrazione comunale è rimasta nell'impressione di un impianto dalle conseguenze trascurabili.

Benché la concessione fosse prevista per una potenza limitata e fosse condizionata da precise prescrizioni a tutela dell'ambiente ("non dovranno essere costruite piste di cantiere"), fin da subito fu avanzata la richiesta per la costruzione della pista e, dopo che la stessa era stata cassata da una sentenza del TAR, l'impresa non si è fatta scrupolo di ripresentare la stessa richiesta nell'autunno del 2012, salvo poi rinunciare di fronte alla prospettiva di doverla sottoporre a VIA. **La volontà pervicace della The Power Company di realizzare un impianto,**

possibilmente più grande e di maggiore impatto, incurante delle prescrizioni e dei possibili danni all'ambiente, avrebbe dovuto indurre la Regione ad essere meno permissiva e tollerante nei confronti delle inadempienze da parte dell'impresa stessa: per due volte ha chiesto di procrastinare i termini di inizio lavori in deroga rispetto al contratto stipulato (con una richiesta pervenuta addirittura a termini scaduti), più di una volta ha modificato il progetto in corso di procedimento, obbligando gli uffici e i controinteressati a svolgere la propria attività in tempi ristretti, senza che la Regione si sia avvalsa della facoltà di far ripartire il procedimento, a fronte di un progetto che si andava via via articolando e modificando. La Regione ne ha sempre assecondato le richieste finanche resistendo in giudizio alle impugnative dei cittadini che ne subivano i danni.

b. L'autorizzazione Unica

Il procedimento per l'autorizzazione unica è stato istruito nell'idea che, in un breve incontro, si sarebbe preso atto che tutti i Servizi erano d'accordo e che l'autorizzazione doveva essere concessa rispettando tutti i termini previsti. In realtà il progetto esaminato nella prima Conferenza dei Servizi, il 5 ottobre 2012 era superficiale, carente di documentazione e in contrasto con la concessione in quanto prevedeva la presenza della pista di cantiere. Si è dato all'impresa tutto il tempo necessario ad integrare ed apportare le modifiche necessarie, mentre dall'altra parte i contrinteressati hanno avuto tempi strettissimi per esaminare il tutto e i Servizi non hanno avuto la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni.

D'altronde appare evidente dalle affermazioni del responsabile del procedimento, dott. Mario Sorsoloni, (così come risulta dal verbale della seconda riunione, quella dell'11 giugno 2013) la convinzione che **“questi impianti fino a prova contraria non possono non essere autorizzati e realizzati”**. E' anche vero che aggiunge “l'onere della prova compete all'ente pubblico (rappresentato dalla conferenza dei servizi) che può opporsi alla realizzazione di queste opere a valenza pubblica mediante il confronto dei progetti con gli strumenti di governo del territorio (regionali e comunali) di cui dispone”.

A fronte di tale affermazione ci si aspetterebbe che, in sede di conferenza, **i Servizi, attraverso una valutazione congiunta e un confronto analitico con le norme di tutela del territorio, verificassero**, anche attraverso le osservazioni dei contro interessati, **il rispetto delle norme** stesse. In realtà la Conferenza, sia nella riunione dell'11 giugno sia in quella successiva del 20 giugno 2013, si è limitata ad enumerare le singole autorizzazioni pervenute (dando per assenso quelle non pervenute o assenti o di astensione, come nel caso del Comune di Gressoney-La-Trinité), focalizzando la propria attenzione sull'ente competente ad emettere l'atto di autorizzazione.

Ne deriva che **il tema del rispetto delle leggi di tutela del territorio è stato del tutto marginale e le osservazioni dei partecipanti terzi, che andavano in questa direzione, non sono mai state prese seriamente in considerazione.**

Conclusione.

In conclusione, vista la necessità di tutelare un sito di importanza fondamentale per l'economia della località a forte valenza turistica e considerato anche il dissenso chiaramente espresso dai residenti e dagli operatori turistici, nonché dall'amministrazione comunale, si ritiene che tale fattore di interesse pubblico sia stato fortemente sottostimato nelle procedure di approvazione del progetto.

Si rileva infatti come, nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con le tre riunioni della Conferenza dei Servizi citate, **le leggi inerenti la tutela del paesaggio e dei beni artistici, così come le norme rivolte alla difesa del suolo e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, non**

siano state sufficientemente tenute in considerazione in quanto non sono neppure state oggetto di esame da parte della Conferenza stessa.

Come esplicitato dalla conduzione del procedimento e dalle affermazioni del responsabile del procedimento, dott. Mario Sorsoloni, nel verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi suddetto, la prassi comunemente adottata dagli uffici è fortemente condizionata dalle indicazioni fornite dal D. Lg.vo n. 387 circa il carattere **di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che tali impianti assumerebbero, “indipendentemente dal rilievo strategico, energetico o socio-economico dei progetti”**. Da cui lo svolgimento della Conferenza che, come detto in precedenza, di fatto si è limitata a raccogliere ed assemblare i singoli pareri e autorizzazioni, senza dare il dovuto risalto a quegli strumenti normativi che potevano metterne in discussione la realizzazione.

Il contemperamento fra gli interessi (entrambi pubblici) contrapposti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di salvaguardia del territorio e degli interessi economici delle comunità locali, si potrebbe ottenere, da una parte con una **legislazione chiara e prescrittiva** (aspetto che la Regione Valle d'Aosta non ha sufficientemente sviluppato), dall'altra con una **applicazione attenta e puntuale delle leggi vigenti**.

Operazione, quest'ultima, che viene richiesta a dei funzionari che sembrano più preoccupati delle impugnative e richieste di danni che possono provenire dalle potenti lobbies dell'idroelettrico che degli interessi diffusi della comunità, la quale è peraltro, in genere, piuttosto assente e/o non sufficientemente preparata a difendere i propri diritti sul bene comune dell'acqua. (non in questo caso!).

In tal senso si rileva infatti che, **a fronte di una carenza di legiferazione e programmazione da parte dell'ente Regione nell'individuare le aree e i siti non idonei e nel fornire adeguate indicazioni sul rispetto delle normative ambientali**, i Servizi regionali, in una situazione di indeterminazione e discrezionalità, non sempre ravvisano nelle normative presenti gli **elementi cogenti e le valutazioni generali** che permetterebbero, nelle situazioni che necessitano di particolare attenzione (come nel caso della centrale in questione) di assumersi la responsabilità di contrastare i progetti maggiormente impattanti. E ciò avviene tanto più in considerazione del fatto **che le leggi regionali lasciano una grande discrezionalità ai tecnici (i quali sono peraltro comunque condizionabili da parte propri referenti politici) che si trovano a rispondere personalmente ai committenti delle opere**.

Aosta, 15 luglio 2013

Legambiente della Valle d'Aosta
La Presidente Alessandra Piccioni